



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ORDINANZA N. 15

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006. Gestione del centro di raccolta comunale sito in Pio La Torre. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento del centro comunale di raccolta.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Castelfidardo ha realizzato e gestito un centro di raccolta, funzionante già da anni, in via Pio La Torre;
- con atto rep. 4304 del 06/07/2006 il Comune ha affidato alla Anconambiente Spa la gestione del centro;
- con convenzione rep. 4408 del 22/12/2006 il Comune ha trasferito le funzioni e i rapporti attinenti il ciclo integrato dei rifiuti al Consorzio Conero Ambiente;
- la suddetta area, trattandosi di area attrezzata e presidiata dove si svolge unicamente la raccolta per frazioni omogenee dei rifiuti, contribuisce al miglioramento degli obiettivi diretti all'incremento della raccolta differenziata;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 ha provveduto ad emanare in forza alla delega contenuta all'art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs. 152/06 la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ...";
- con D.M. 13.05.2009 pubblicato sulla Gazzetta del 18.07.2009 - n. 165 è stato integrato e modificato il D.M. 08.04.2008 di cui sopra;

Vista la nota prot. 4472 del 30/03/2010 con la quale Anconambiente Spa comunica che la gestione del centro con decorrenza 1 maggio c.a. verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.M. medesimo;

Considerato che la chiusura anche temporanea del Centro di Raccolta, in attesa della verifica dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento al D.M. 8 aprile 2008 e dell'atto di approvazione che dovrà essere rilasciato dal Comune creerebbe un disagio per i cittadini, con il conseguente proliferare del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti ingombranti e dei R.A.E.E., i quali costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, Approvato con deliberazione C.d.A. del Consorzio Conero Ambiente n. 16 del 15/12/2009;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, è urgente necessità procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti quali indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;
- la predetta temporanea chiusura del centro di raccolta porterebbe senza dubbio ad un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, in quanto la mancanza di un sito deputato al conferimento di determinate tipologie di rifiuto che per la loro stessa natura non sono smaltibili se non in luoghi allo scopo deputati, facilita il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi, con possibile contaminazione dei corsi d'acqua, del suolo e dispersione in atmosfera di sostanze potenzialmente inquinanti;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto centro;
- in forza delle considerazioni che precedono è preferibile, da un punto di vista igienico – sanitario ed ambientale mantenere in attività l'attuale centro di raccolta di Viale Rinascita rispetto alla sua chiusura, anche temporanea, in quanto detto centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
- l'attuale stato di fatto del centro di raccolta comunque garantisce ampiamente le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del centro di raccolta comunale, per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008 sopracitato e s.m.i. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 08.04.2008, tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro di Raccolta;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto, altresì, che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, il protrarsi in attività del Centro di Raccolta di via Pio La Torre per un periodo massimo di mesi sei a far tempo dalla data odierna, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Alla Polizia municipale comunale e alle Forze di Polizia è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Ancona, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive e al Presidente della Regione Marche.

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 6 aprile 2010

IL SINDACO
Mirco Soprani